



# Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal

## A.C. 1149

Dossier n° 129 - Schede di lettura  
27 giugno 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1149
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	9 maggio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri

### Premessa

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 9 maggio (A.S. 613), reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato, la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.

Si ricorda che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* a causa della conclusione della legislatura.

Il Senegal conta quasi 17 milioni di abitanti e occupa un'area di grande importanza strategica dell'Africa occidentale, fra la Mauritania, il Mali, la Guinea e l'Oceano Atlantico.

Il Paese ha registrato negli ultimi anni una costante crescita economica, stimolata in particolare dai piani di sviluppo lanciati dal Governo nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'agroindustria. In particolare, nel settore agricolo, il governo intenderebbe sviluppare un'agricoltura intensiva, di qualità e resiliente che contribuisca alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare e alla creazione di posti di lavoro, in un comparto che impiega oltre il 50% della popolazione attiva, ma che registra un alto tasso di povertà e di malnutrizione, recentemente aggravate dalla crisi pandemica.

### Contenuto dell'Accordo

Il Trattato si compone di 26 articoli, preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 precisa **gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale** (fra cui la ricerca e identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti).

L'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del "**principio della doppia incriminazione**" ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un **differimento dell'assistenza giudiziaria**, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui:

- la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto;
- si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare;
- si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della Giustizia le **Autorità centrali Designate dalle Parti** (art. 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (art. 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (art. 6) e per la notifica dei documenti (art. 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (art. 7), le assunzioni probatorie (artt. 9-10), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (art. 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (art. 13).

I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (art. 14), la produzione di documenti (art. 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (art. 16), gli accertamenti bancari e finanziari (art. 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (art. 18) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (artt. 20 e 21).

Il Trattato disciplina infine le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (art. 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (art. 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (art. 25).

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

L'A.C. 1149 si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del provvedimento.

L'art. 3) quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in **73.079 euro annui** a decorrere dal 2023 (per trasferimenti, trasporto di cose, traduzioni, videoconferenze, ecc.), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2) autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'art. 4) stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo presentato al Senato sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.